



REGIONE MOLISE
 COMUNE DI TERMOLI
 (PROVINCIA DI CAMPOBASSO)



STEFANA SOLARE S.R.L.

SOCIETA' PROPONENTE:

Via Giuseppe barbato n° 20, cap. 86100 Campobasso (CB)
 P.IVA 01846370706 – PEC: stefana.solare@legalmail.it

NOME IMPIANTO: "STEFANA SOLARE"

PROGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
 SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
 DELLA POTENZA MASSIMA DI IMMISSIONE DI 24 MWE CON IMPIANTI
 ED OPERE DI CONNESSIONE SITE IN ZONA INDUSTRIALE DEL
 COMUNE DI TERMOLI (CB)

ALLEGATO	TAVOLA A25	FOGLIO	MAPPALE	SCALA
----------	---------------	--------	---------	-------

OGGETTO

RELAZIONE ASSEVERATA SULLA VERIFICA DELLE DISTANZE DI RISPETTO
 DEI NUOVI SOSTEGNI DALLA FERROVIA E DA OGNI SUA PERTINENZA

REDAZIONE PROGETTO:

TIMBRI E VISTI D'APPROVAZIONE

ING. CONTE ANGELO
 DOTT. ALFONSO IANIRO

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Cervaro lì 20-07-2022



ING. CONTE ANGELO



Studio Tecnico Ing. Angelo Conte

Via Campolungo n° 8, cap. 03044 Cervaro (FR)
 tel./fax. 0776344451 cell. 3494709135 P.IVA: 02422120606
 e-mail: conte.angelo@libero.it pec: angelo.conte@ingpec.eu



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

SULLA VERIFICA DELLE DISTANZE DI RISPETTO DEI NUOVI SOSTEGNI

DALLA FERROVIA E DA OGNI SUA PERTINENZA

Il Sottoscritto Ing. Angelo Conte nato a Cassino (FR) il 27-05-1977, residente a Cervaro (FR) via Campolungo n. 8, codice fiscale CNTNGL77E27C034I / partita IVA n. 02422120606, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Frosinone Sez. A n. 1342, nei Settori Civile-Ambientale, Industriale e dell'informazione, in qualità di professionista incaricato tramite la Società STEFANA SOLARE srl per la redazione del progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico sito in Zona Industriale di Termoli (CB) di potenza di immissioni di 24 MWe comprensivo delle opere di rete di collegamento alla rete elettrica nazionale (Nuova Cabina di Smistamento a 150kV e relativi raccordi sulla linea Portocannone-Termoli Z.I.), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità e dopo aver effettuato i relativi controlli e verifiche, con la presente redige una relazione asseverata in merito alla verifica delle distanze di rispetto dei nuovi sostegni dalla ferrovia e da ogni sua pertinenza, sulla base dei dati disponibili.

Premesso che il nuovo sostegno più vicino alla ferrovia, dista 9,5 m dal binario morto e 19 m dalla prima rotaia oggi dismessa, ai sensi del D.P.R. 11/7/1980, n°753, la distanza minima dalla rotaia per qualunque manufatto o costruzione dovrebbe rispettare il vincolo dei 30 m.

È pertanto importante comprendere l'effettivo possibile utilizzo del binario sopra menzionato.

Considerato che l'Art. 49 del D.P.R. 11/7/1980, n°753, si prevede che:

"Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1."



I binari che non rispettano la distanza dei 30 metri, sono assimilabili all'art. 1 e quindi esclusi da tale verifica, in quanto ricadono su proprietà privata e assolvono a funzioni private e non pubbliche ricedenti per cui su linee ferroviarie di prima categoria.

Analizzando il R.D. 9 maggio 1912, n. 1447. "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili". Art. 1. Classificazione - Art. 206, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - Le strade ferrate sono pubbliche o private, risultano pubbliche quelle destinate al servizio pubblico per trasporto di persone, merci o cose qualunque.

Sono invece private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporaneo di un commercio, di un'industria, di un uso qualunque suo proprio. Art. 4. Categorie di ferrovie private - Art. 207, primi tre commi, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F - Le ferrovie private si dividono in due categorie. La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare o in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata."

Pertanto, per quanto su esposto in base anche alla nota del COSIB prot. 2882 del 05-07-2022, si

DICHIARA E ASSEVERA

- ✓ che il nuovo sostegno più vicino alla ferrovia, anche se dista ad una distanza inferiore a 30 metri dalla prima rotaia oggi dismessa, non è soggetta ai sensi del D.P.R. 11/7/1980, n°753, ma bensì solo al vincolo del rispetto dei 3 metri impartito dalla normativa tecnica del Regolamento del COSIB.

Tanto si doveva ad espletamento dell'incarico ricevuto, il sottoscritto resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento alla presente dichiarazione e asseverazione.

Cervaro (FR) 20-07-2022

TECNICO DICHIARANTE E ASSEVERANTE

Ing. Angelo Conte



Allegato 2: "Nota del COSIB prot. 2882 del 05-07-2022".


Spett.le STEFANA SOLARE Srl
Via G. Barbato 20
86100 CAMPOBASSO
PEC stefana.solare@legalmail.it

Oggetto: riscontro nota "Richiesta chiarimenti sulla funzionalità della rete ferroviaria interna al COSIB" .

Con riferimento alla Vostra in oggetto, con la presente si dichiara che:

- Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Consorzio non è previsto alcun progetto ed investimento per il ripristino/riattivazione della rete ferroviaria interna all'Agglomerato e di proprietà di questo Ente;
- Trattandosi di ferrovia a servizio delle aziende insediate, i collegamenti ad essa sono stati realizzati a cura e spese delle aziende che hanno inteso usufruire di tale opera e che restano proprietarie delle stesse;
- Per le distanze di rispetto dalla rete consortile primaria e dai raccordi, vige quanto sancito nell'art. 12 Comma 2 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Regolatore Territoriale che testualmente recita " **Ferme restando le vigenti norme di legge e di regolamento relative agli impianti ferroviari, per i nuovi tronchi di binari di servizio e per i raccordi con le industrie previsti nel Piano, è prevista una fascia di rispetto di mt.3 dall'asse del binario**";
- Le linee ferrate consortili a causa del progressivo e totale mancato interesse, al loro utilizzo, da parte delle aziende insediate sono interdette all'uso da oltre un ventennio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. D. BONIFACIO



Visto

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefania CALABRETTA

